

Legge di delegazione europea 2019

A.S. n. 1721



# INDICE

Premessa
SCHEDE DI LETTURA
Articolo 1 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea)
Articolo 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)29
Articolo 3 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato
Articolo 4 (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche)36
Articolo 5 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)38
Articolo 6 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno)
Articolo 7 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)
Articolo 8 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio)61
Articolo 9 (Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)63
Articolo 10 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2019/878, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di

vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi)
Articolo 11 (Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010)
Articolo 12 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)89
Articolo 13 (Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di in-vestimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014)94
Articolo 14 (Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale)98
Articolo 15 (Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, in materia di dispositivi medici, e del regolamento (UE) 2017/746, in materia di dispositivi medici diagnostici in vitro)
Articolo 16 (Fondi europei per il venture capital e per l'imprenditoria sociale)104
Articolo 17 (Commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e commissioni di conversione valutaria)
Articolo 18 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III "Quadro di certificazione della cibersicurezza" del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»))

Articolo 19 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/C)	.117
Articolo 20 (Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP))	.122
Allegato	127
Direttiva (UE) 2018/1673	.129
Direttiva (UE) 2018/1808	.131
Direttiva (UE) 2018/1910	.135
Direttiva (UE) 2018/1972	.141
Direttiva (UE) 2018/2001	.153
Direttiva (UE) 2019/1	.161
Direttiva (UE) 2019/475	.167
Direttiva (UE) 2019/520	.169
Direttiva (UE) 2019/633	.173
Direttiva (UE) 2019/713	.175
Direttiva (UE) 2019/770	.179
Direttiva (UE) 2019/771	.183
Direttiva (UE) 2019/789	.187
Direttiva (UE) 2019/790	.191
Direttiva (UE) 2019/878	.197
Direttiva (UE) 2019/879	.201
Direttiva (UE) 2019/882	.209
Direttiva (UE) 2019/883	.223
Direttiva (UE) 2019/884	.219
Direttiva (UE) 2019/904	.221
Direttiva (UE) 2019/944	.223
Direttiva (UE) 2019/1023	.229
Direttiva (UE) 2019/1024	.237
Direttiva (UE) 2019/1151	.241

Direttiva (UE) 2019/1152	243
Direttiva (UE) 2019/1153	247
Direttiva (UE) 2019/1158	253
Direttiva (UE) 2019/1159	257
Direttiva (UE) 2019/1160	259
Direttiva (UE) 2019/1161	265
Direttiva (UE) 2019/1936	269
Direttiva (UE) 2019/1937	271
Direttiva (UE) 2019/1995	277

#### Articolo 7

# (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare)

L'articolo in esame reca i **principi** e **criteri** direttivi che dovranno presiedere all'attuazione, con decreto legislativo, della **direttiva** (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare.

Essi fanno riferimento a:

- ✓ la necessità di adeguare la **normativa già vigente nell'ordinamento interno** alle nuove disposizioni introdotte con la direttiva;
- ✓ coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla **fatturazione elettronica**;
- ✓ prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in **forma scritta**;
- ✓ confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto mediante **forme** equipollenti quali documenti di trasporto o di consegna e fatture, secondo le disposizioni vigenti;
- ✓ prevedere, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il **ricorso a gare a doppio ribasso**;
- ✓ introdurre **sanzioni** efficaci, proporzionate e dissuasive nel limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

Le **pratiche commerciali sleali** possono essere definite, in termini generali, come pratiche che si discostano ampiamente dalla buona condotta commerciale, sono in contrasto con la buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner commerciale alla controparte.

#### Contenuto della direttiva

La **direttiva** in esame è stata esaminata in fase ascendente dalle Commissioni X Attività produttive e XIII Agricoltura della Camera, le quali hanno, poi, approvato, il 26 settembre 2018, dopo un approfondito lavoro istruttorio, <u>un documento finale</u>, che è stato trasmesso alle istituzioni europee competenti.

La direttiva prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'UE, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.

Uno dei principali punti di discussione ha riguardato la definizione dell'ambito di applicazione dal momento che la proposta iniziale faceva riferimento alla sola filiera alimentare, escludendo, così, produzioni agricole non destinate alla produzione alimentare, quali per esempio il tabacco e il cotone.

Nella stesura definitiva l'ambito oggettivo è stato ampliato in modo da tutelare gli scambi riguardanti sia i prodotti alimentari che quelli agricoli.

Altra questione dirimente è stata quella relativa all'ambito soggettivo di applicazione della normativa.

La versione iniziale prevedeva che essa si applicasse a tutte le pratiche commerciali che avessero come soggetti protagonisti i soli fornitori di prodotti agricoli e alimentari appartenenti alla categoria delle piccole e medie imprese ed aventi sede nell'Unione europea. Gli acquirenti, al contrario, non potevano rientrare nella categoria delle piccole e medie imprese.

La versione finale ha, invece, distinto l'ambito soggettivo in riferimento al fatturato sia dei fornitori che delle imprese acquirenti, evitando, così, possibili applicazioni distorsive.

Le pratiche commerciali sleali vietate sono:

- a) i pagamenti tardivi per i prodotti agricoli e alimentari.
  - Nella stesura definitiva è stato differenziato tra prodotti deperibili e prodotti non deperibili e tra accordi di fornitura che comportano una consegna regolare e accordi non aventi una tale cadenza. Nel caso di prodotti deperibili il pagamento tardivo si configurata passato oltre 30 giorni dalla consegna o dalla data in cui è stato stabilito l'importo da corrispondere; per i prodotti non deperibili, il riferimento è ad un arco temporale di oltre 60 giorni.
- b) la cancellazione degli ordini all'ultimo minuto (con un preavviso inferiore a 30 giorni);
- c) le modifiche unilaterali o retroattive ai contratti;
- d) la richiesta al fornitore di pagamenti non connessi alla vendita;
- e) l'obbligo imposto al fornitore di pagare per il deterioramento o la perdita dei beni nei locali dell'acquirente senza che vi sia stata colpa del fornitore per l'accaduto;
- f) il rifiuto di conferma scritta da parte dell'acquirente delle condizioni dell'accordo, salvo che esso riguardi i prodotti consegnati da un socio di un'organizzazione di produttori (nel corso delle audizioni programmate nell'ambito dell'esame in fase ascendente della proposta di direttiva, l'esenzione in esame era stata chiesta dai rappresentati delle cooperative i quali avevano sottolineato la specificità del regime relativo ai conferimenti dei soci prima della commercializzazione verso fornitori esterni)
- g) l'utilizzazione di segreti commerciali del fornitore da parte dell'acquirente;
- h) la minaccia di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore che voglia esercitare i diritti contrattuali e legali ad esso spettanti;
- i) la richiesta del costo sostenuto per esaminare i reclami dei clienti in assenza di negligenze da parte del fornitore.

Le pratiche autorizzate solo se soggette a un accordo iniziale tra le parti chiaro e privo di ambiguità sono configurabili nei seguenti casi:

- l'acquirente restituisce a un fornitore i prodotti alimentari invenduti;
- l'acquirente impone al fornitore un pagamento per garantire o mantenere un accordo di fornitura relativo a prodotti alimentari;
- il fornitore è tenuto a sostenere i costi dei prodotti alimentari venduti dall'acquirente legati alla promozione o al *marketing* o al costo del personale incaricato di organizzare gli spazi di vendita.

E' sempre vietata la pratica in base alla quale l'acquirente chiede al fornitore di farsi carico del costo degli sconti relativi alle promozioni a meno che, prima dell'avvio della promozione, ne venga specificato il periodo e indicata la quantità prevista.

Ogni Stato membro è, poi, chiamato a designare una o più Autorità di contrasto. Possono presentare denuncia anche le organizzazioni dei produttori e dei fornitori in loro rappresentanza. Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le misure di tutela necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante.

Gli Stati membri possono introdurre norme più rigorose, purché compatibili con il funzionamento del mercato interno.

#### Normativa nazionale in materia di contrasto alle pratiche sleali

Si ricorda, al riguardo, che **nell'ordinamento nazionale** è in vigore l'articolo 62 (Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari) del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, e novellato con il decreto-legge n. 51 del 2015, che fissa gli elementi essenziali del contratto avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli (**forma scritta**, durata, quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento).

La disposizione determina inoltre i principi regolatori di tali contratti (trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni).

La norma disciplina inoltre le relazioni commerciali tra gli operatori economici rispetto a tale tipo di contratti vietando in particolare una serie di condotte (imporre direttamente o indirettamente condizioni ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre; conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento).

Infine si fissa il termine di pagamento del corrispettivo entro 30 giorni per le merci deteriorabili e entro 60 per le altre.

L'articolo 4 del DM 19 ottobre 2012, n. 199 contiene il Regolamento di attuazione del citato articolo 62, chiarendo come rientrino nella definizione di "condotta commerciale sleale" anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell'ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011. Si chiarisce inoltre che ai sensi dell'articolo 62 è vietato qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose. Viene, altresì, configurata come pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015, ha, inoltre, dettato norme specifiche per il rispetto di corrette relazioni commerciali in materia di cessione di latte crudo, prevedendo una durata contrattuale minima pari a 12 mesi e un criterio di calcolo per il riferimento ai costi medi di produzione, richiamati anche dal citato articolo 4 del DM n. 199 del 2012 quale parametro per la valutazione della corretta determinazione del prezzo.

Si ricorda, infine, che l'articolo 10-quater, del decreto-legge n.27 del 2019 (c.d. decreto-legge emergenze agricole) ha introdotte nuove disposizioni in materia di rapporti commerciali nell'ambito delle filiere agroalimentari.

Più in particolare, è stato stabilito che i contratti, stipulati o eseguiti nel territorio nazionale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli, stipulati obbligatoriamente in forma scritta, devono avere, ad eccezione dei contratti di carattere stagionale, una durata non inferiore a dodici mesi. Per consentire l'accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei contratti di cessione, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è stato chiamato ad elaborare mensilmente i costi medi di produzione dei prodotti agricoli sulla base della metodologia approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. La fissazione da parte dell'acquirente di un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'ISMEA costituisce in ogni caso una pratica commerciale sleale. A carico dell'impresa acquirente è prevista, in tal caso, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento, e, in caso di reiterata violazione, la possibilità di sospendere l'attività di impresa fino a trenta giorni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è stata chiamata a provvedere, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, all'accertamento delle violazioni in esame, concludendo il procedimento inderogabilmente entro il termine di novanta giorni con l'intervento dell'associazione di categoria a cui è iscritto l'imprenditore cessionario.

## In materia di divieto di aste a doppio ribasso

Si ricorda, al riguardo, che la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura e trasmesso al Senato il progetto di legge S. 1373 recante, tra l'altro, disposizioni in merito al divieto di aste e di gare a doppio ribasso relativamente al prezzo di acquisto per i prodotti agricoli e alimentari.

### Normativa in materia di fatturazione elettronica

La legge di <u>delega fiscale</u> (articolo 9, legge n. 23 del 2014) ha previsto di incentivare l'utilizzo della **fatturazione elettronica:** in attuazione di tali norme è stato emanato il <u>Decreto Legislativo n. 127 del 2015</u>, che consente ai contribuenti di usare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2016.

Dal 1 gennaio 2017, il Ministero dell'economia e delle finanze ha messo a disposizione dei soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto il Sistema di Interscambio per la trasmissione e della ricezione delle fatture elettroniche e di eventuali variazioni delle stesse, relative a operazioni che intercorrono tra soggetti residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura.

Dalla stessa data, chi effettua cessioni di beni e prestazioni di servizi (imprese, artigiani e professionisti) può trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, in sostituzione degli obblighi di registrazione.

La <u>legge di bilancio 2018</u>, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè *Business to Business*), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè *Business to Consumer*) **l'obbligo di emettere soltanto fatture elettroniche** attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2019.

La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, per due aspetti:

- a. va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
- b. deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il SdI svolge, in particolare, i seguenti compiti:

• **verifica** se la fattura contiene almeno i **dati obbligatori ai fini fiscali** (art. 21 ovvero *21-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché l'indirizzo telematico (c.d. "codice destinatario"

- ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura;
- controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti. In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una "ricevuta di recapito", a chi ha trasmesso la fattura la data e l'ora di consegna del documento.